

COMUNE DI CUORGNE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n.14 del 23 luglio 2024

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2025-2026 – INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Dr. Lorenzo Dutto, Revisore Unico dei Conti del Comune di Cuorgné, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 21/07/2021;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.42 del 13/03/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e sulla quale il Revisore ha espresso il proprio parere con Verbale n.3 del 8/03/2024;

Vista la comunicazione del Responsabile del Settore Finanziario, con la quale è stata trasmessa la sottosezione 3.3 al PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026, contenente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Persona le 2024/2025/2026, nella quale si prevedono, oltre all'aggiornamento dei dati contabili a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2023, le seguenti ulteriori cessazioni di personale e relative sostituzioni da effettuarsi nel corso del 2024:

- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex cat. D3) per collocamento in quiescenza
- n. 1 Istruttore amministrativo – Area degli Istruttori (ex cat. C) per collocamento in quiescenza
- n. 2 Istruttori amministrativi – Area degli Istruttori (ex cat. C) per mobilità esterna

e la copertura, mediante concorso pubblico, dei seguenti posti:

- n. 1 Istruttore amministrativo informatico – Area degli Istruttori (ex cat. C)
- n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori (ex cat. C)
- n. 1 Istruttore contabile – Area degli Istruttori (ex cat. C)
- n. 1 Istruttore amministrativo – Area degli Istruttore (ex cat. C)

In merito a tale atto,

Premesso che:

- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs.n.165/2011 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs.n.165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001;
- l'art. 33 del DL n. 31/2019 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ed in particolare il comma 2, stabilisce:

"A decorrere do/la data individuata do/ decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali

dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore media per fascia demografica e le relative percentuali massime annua/i di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore media, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore media pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il DL n. 80/2021, convertito nella Legge n.113/2021, ha introdotto il PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE, riunendo in un unico atto tutta la programmazione prima inserita in piani separati: performance, azioni positive, razionalizzazione dotazioni strumentali, fabbisogno di personale e formazione, lavoro agile e prevenzione della corruzione ed ulteriori atti di programmazione, senza abrogare le rispettive norme di riferimento; il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno; l'art. 6 prevede l'applicazione diretta del PIAO alle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, mentre sono previste modalità semplificate da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- le norme assunzionali ed i vincoli alla spesa di personale restano vigenti nell'ordinamento, e non consentono di assumere se non rispettati, in particolare:
 - art. 33 commi 1, 1 bis e 2 del DL 34/2019 e DM 17/03/2020 (spazi assunzionali);
 - commi 557 e 562 della L. 296/2006 (tetto spesa di personale);
 - art. 9 comma 28 del DL 78/2010 (tetto spesa lavoro flessibile);
- l'art. 239 comma 1 bis del D.lgs.267/2000 prevede il rilascio del parere obbligatorio ed il giudizio di congruità,

di coerenza e di attendibilità contabile, per le materie di cui al comma 1 lettera b) del medesimo art. 239, che comprende tra le altre quelle in materia di programmazione economico- finanziaria;

- il Comune di Cuornè ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 ed il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 e 75 del 20/12/2023; su tali atti l'Organo di revisione ha rilasciato i previsti pareri con verbali n. 23 e 24 del 27/11/2023;

Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione delle integrazioni e modificazioni al PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, ed il PIAO allegato;

Rilevato e verificato quanto segue:

LIMITI DI SPESA

- è stato effettuato il calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM 17/03/2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi 2021, 2022 e 2023 (al netto del FCDE di previsione assestato); in particolare il valore soglia per il Comune di Cuornè è pari al 26,90% ed il Comune ha registrato nell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023) un rapporto tra spesa del personale rispetto ad entrate correnti pari al 25,69%, e pertanto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM 17/03/2020;
- l'incremento massimo teorico disponibile 2023 ammonta ad € 89.691,48 con individuazione di una soglia teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del DM 17/03/2020, di € 1.999.488,22;
- non ricorre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art.5, comma 1, in quanto quest'ultimo restituisce un valore superiore alla soglia di Tabella 1;
- **l'ammontare complessivo della spesa di personale nella programmazione annuale 2024 - 2025 - 2026, così come modificata con gli ulteriori fabbisogni suindicati e calcolata secondo le disposizioni dell'art.2 del DM 17/03/2020, ammonta rispettivamente ad euro 1.967.922,12, 1.998.266,27 e 1.998.266,27, già stanziati nel Bilancio di Previsione 2024-2026, risulta:**
 - contenuta all'interno degli spazi assunzionali concessi in applicazione del DM 17/03/2020;
 - inferiore al limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 (media spesa del personale triennio 2011/2013), pari a Euro 2.301.478,97;
- per il ricorso a forme di lavoro flessibile, la spesa prevista per l'anno 2024 rispetta il limite disposto dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 che, per il Comune di Cuornè, è data dalla media della spesa di personale a tempo determinato nel triennio 2007-2009, pari a €. 10.244,95;

DISPOSIZIONI OSTATIVE ALLE ASSUNZIONI

- è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs.165/2001, con esito negativo;
- l'Ente ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del DL 113/2016, convertito in legge 160/2016, ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2023;
- il PIAO 2024-2026 contiene il piano triennale delle azioni positive per il triennio di riferimento;
- il PIAO contiene il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 per il 2024;

ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE

Per le verifiche e controlli necessari al rilascio dell'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio 2024/2026, si rinvia al Parere dell'Organo di revisione al Bilancio 2024/2026 (Verbale n.24 del 27/11/2022), dando atto che la spesa di personale prevista nel Bilancio 2024/2026 conteneva già la spesa per l'attuazione del piano assunzionale contenuto nel Fabbisogno di personale 2024-2025-2026 con le modifiche di cui sopra, in quanto trattasi esclusivamente di assunzioni in turn over e non di incremento del numero dei dipendenti.

tanto premesso, l'Organo di Revisione

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di Bilancio 2024/2026 del Comune di Cuornè a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2024/2026 di cui alla proposta esaminata; rammentando tuttavia che l'equilibrio pluriennale deve intendersi quale indice dinamico, frutto di stime e riferito alla complessiva sostenibilità finanziaria in prospettiva almeno triennale, delle assunzioni programmate da parte del bilancio dell'ente (Deliberazione 91/2020 - Corte Conti Sezione di controllo della Liguria) e che pertanto esso è suscettibile di variazione nel tempo in relazione alle modifiche apportate al Bilancio e agli eventi che si manifesteranno tempo per tempo

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta comunale per l'adozione delle modifiche e integrazioni del PIAO 2024-2026 - SOTTOSEZIONE - 3.3- PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2025/2026.

Alessandria li, 23 luglio 2024

